

La Fusione - aspetti contabili

Circolare operativa (Codice Civile, OIC)

Premessa e obiettivi

La presente circolare ha l'obiettivo di fornire un'analisi sistematica e operativa degli aspetti contabili delle operazioni di fusione (fusione per incorporazione e fusione propria), con particolare attenzione ai documenti contabili richiesti o opportuni, alla gestione del periodo interinale, all'unificazione dei conti alla data di efficacia e al trattamento delle differenze di fusione (avanzi e disavanzi, da concambio e da annullamento).

Il documento è impostato come guida di lavoro per la fase di pianificazione e per la fase di contabilizzazione. In ciascuna sezione sono riportati: (i) il rationale civilistico, (ii) l'impostazione contabile secondo i principi OIC, (iii) indicazioni applicative e presidi documentali (check-list, tabelle di raccordo, schemi di scritture).

1. Aspetti Contabili

Il quadro civilistico di riferimento è rappresentato dagli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile, con specifico riguardo agli articoli 2501-ter (progetto di fusione), 2501-quater (situazione patrimoniale), 2501-sexies (relazione degli esperti sul rapporto di cambio), 2503 (opposizione dei creditori) e 2504-bis (effetti della fusione e richiamo al primo bilancio successivo).

Sul piano dei principi contabili nazionali, il riferimento centrale è l'OIC 4 (Fusione e Scissione), che disciplina la contabilizzazione dell'operazione, la determinazione e l'allocation delle differenze di fusione e l'informativa di bilancio. Per la redazione delle situazioni infrannuali e delle stime intermedie si richiama l'OIC 30 (Bilanci intermedi). Per il trattamento dell'avviamento e delle immobilizzazioni immateriali, il riferimento è l'OIC 24.

Nota di metodo

La circolare si colloca nel perimetro di bilanci civilistici redatti secondo OIC. Per soggetti IAS/IFRS (principi internazionali) la logica di contabilizzazione delle business combination è diversa (purchase price allocation e fair value measurement secondo IFRS 3) e richiede una trattazione dedicata.

1.1 Documenti contabili nell'operazione di fusione

I documenti contabili caratteristici dell'operazione di fusione sono i seguenti:

- la situazione patrimoniale (ai sensi dell'articolo 2501-*quater* del Codice Civile);
- i documenti contabili ed extracontabili necessari per la determinazione del rapporto di cambio;
- i bilanci e le situazioni contabili di chiusura della società incorporata o fusa;
- il primo bilancio successivo alla fusione (ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice Civile), ossia il bilancio di apertura;
- il primo bilancio d'esercizio successivo alla fusione.

E' bene ricordare che, oltre ai documenti sopra riportati, nel caso in cui le società interessate dovessero chiudere l'esercizio durante il procedimento di fusione, le stesse sono comunque obbligate alla predisposizione e approvazione del bilancio inerente l'esercizio appena concluso.

1.2 Situazione patrimoniale ai sensi dell' articolo 2501-quater del Codice Civile

1.2.1 Contenuto

L'articolo 2501-quater del Codice Civile dispone che:

- l'organo amministrativo di ciascuna società partecipante alla fusione è tenuto a predisporre una "situazione patrimoniale" con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio;
- la data di riferimento della situazione patrimoniale non può essere anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società;
- la situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del deposito del progetto di fusione nella sede della società.

Si ricorda che la funzione della "situazione patrimoniale" è quella di aggiornare i saldi dei conti dell'ultimo bilancio di esercizio e non quella di determinare il rapporto di cambio: si tratta, pertanto, di un bilancio infrannuale "ordinario" la cui data di riferimento non coincide né con quella di deposito del progetto di fusione né con la data di adozione della delibera di fusione.

Per quanto riguarda la natura del documento in esame osserviamo che, in assenza di specifica previsione normativa, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l'indicata situazione patrimoniale sia, nella sostanza, analoga per contenuto, struttura e criteri di redazione ad un bilancio d'esercizio. In questo senso, quindi, la stessa è costituita da uno stato patrimoniale, un conto economico ed una nota integrativa (quest'ultima, tuttavia, con un contenuto ridotto rispetto a quello previsto dall'articolo 2427 Codice Civile) consentendo in questo modo di valutare compiutamente le società partecipanti alla fusione e le cause delle variazioni intervenute nel periodo di tempo successivo alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato.

Questa impostazione trova riscontro nel Principio Contabile n. 30 (paragrafo 2.8) in tema di "Bilanci intermedi".

Nello specifico, poi, la situazione patrimoniale redatta in occasione dell'operazione di fusione si differenzia da un bilancio d'esercizio per i seguenti aspetti:

- l'orizzonte temporale di riferimento (inferiore ad un anno nella situazione patrimoniale);
- l'esclusione dall'obbligo di approvazione da parte dell'assemblea.

Infine si ricorda che, con riferimento alla redazione della situazione patrimoniale, contrariamente a quanto avviene per il progetto di fusione, il legislatore non ha previsto alcun obbligo di collaborazione tra i diversi organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione tale per cui la stessa viene redatta individualmente dall'organo amministrativo di ciascuna società.

1.2.2 Criteri di redazione della situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale, costituendo un "bilancio" infrannuale, deve essere redatta utilizzando le medesime regole previste per la redazione del bilancio d'esercizio.

In sostanza, ciò comporta la redazione di un "bilancio d'esercizio" infrannuale, con la conseguenza che ogni elemento di costo o di ricavo deve essere contabilizzato in stretta osservanza del postulato della competenza economica riferita al periodo.

Eventi di competenza di periodi successivi, e viceversa, destinati a modificare in misura significativa il risultato finale d'esercizio, devono formare unicamente oggetto d'informazioni integrative. Inoltre nel

bilancio intermedio devono essere utilizzati gli stessi criteri di valutazione adottati nel bilancio d'esercizio, salvo il caso di cambiamento dei principi contabili.

Il Principio Contabile n. 30 individua le seguenti situazioni particolari che, nel redigere un bilancio intermedio, possono comportare alcune difficoltà interpretative:

- i costi di ricerca e sviluppo: questi costi, quando ne ricorrono le condizioni, possono essere capitalizzati tra le attività immateriali nel bilancio d'esercizio. In tal caso, ai fini della redazione del bilancio intermedio è necessario verificare il rispetto delle condizioni previste;
- i costi di manutenzione: la regola generale prevede che un costo debba essere indicato nel bilancio intermedio in funzione del suo effettivo sostenimento. Pertanto, i costi derivanti da eventuali interventi di manutenzione programmati non possono essere accantonati nella situazione patrimoniale. Questo comportamento, tuttavia, non è applicabile al "fondo manutenzione ciclica" per il quale l'iscrizione del costo accantonato deve essere effettuata sulla base di appropriati parametri che riflettano il principio di competenza;
- i premi di fine anno: è prassi commerciale erogare premi o sconti al raggiungimento di determinati volumi di vendita realizzati in un esercizio, tale per cui, soltanto alla fine dell'anno è nota con certezza l'entità del premio o dello sconto. Nella redazione della situazione patrimoniale, pertanto, si dovrà tener conto di tutti gli elementi disponibili al momento, per stimare, nel modo più ragionevole possibile, la percentuale di premio che si suppone maturerà a fine anno e applicarla ai volumi di vendita (o di acquisto che matureranno) nel periodo di riferimento della situazione patrimoniale. Queste disposizioni si applicano a tutti i componenti di reddito positivi o negativi indeterminati la cui esatta determinazione è nota solamente alla chiusura dell'esercizio (si pensi, a titolo esemplificativo alle royalties, ai premi ai dipendenti o agli incentivi al settore commerciale);
- l'ammortamento delle immobilizzazioni: il processo di ammortamento delle immobilizzazioni deve essere effettuato in relazione ai soli beni che sono disponibili e pronti all'uso durante il periodo, utilizzando un'aliquota ridotta in relazione alla durata del periodo di riferimento della situazione patrimoniale rispetto all'intero esercizio;
- la valutazione delle rimanenze di magazzino: le rimanenze di magazzino sono valutate, alla chiusura del periodo intermedio, con gli stessi criteri del bilancio annuale. Pertanto, occorre utilizzare le stesse configurazioni di costo di fine anno e si dovrà valutare l'eventuale necessità di svalutare per ricondurre le scorte al minor valore di realizzo stimato in funzione degli elementi conosciuti alla data di valutazione;
- le imposte sul reddito: dal momento che il periodo rappresentato nella situazione patrimoniale costituisce un "autonomo periodo d'imposta", per calcolare le relative imposte occorrerà apportare le dovute variazioni in aumento ed in diminuzione al risultato d'esercizio.

1.3 La determinazione del rapporto di cambio

Il rapporto di cambio esprime il numero delle azioni o quote della società incorporante (o risultante dalla fusione) da assegnare ai soci delle società incorporate o fuse in cambio delle vecchie azioni in loro possesso.

Esemplificando, nell'ipotesi di una fusione per incorporazione un rapporto di cambio 1:1 significa che, a fronte di una azione della società incorporata, i soci di quest'ultima riceveranno un'azione dell'incorporante.

I criteri di valutazione applicabili agli elementi del patrimonio saranno orientati alla determinazione del valore corrente di ciascun elemento patrimoniale, fermo restando l'applicazione dei principi basilari di veridicità, prudenza, correttezza, chiarezza e continuità aziendale.

I principali fattori che influiscono sulla determinazione del rapporto di cambio sono costituiti da:

- il valore corrente delle società partecipanti alla fusione;
- il tipo e le caratteristiche delle azioni o quote scambiate ed il loro godimento (in quanto i titoli scambiati possono avere caratteristiche differenti sia in relazione alle proprietà giuridiche - azioni ordinarie, privilegiate, di risparmio - sia in relazione alla maturazione di certi diritti - azioni con godimenti differenti);
- il valore di Borsa, ove esista una quotazione (infatti, la valutazione espressa dal mercato azionario è considerata una base attendibile ai fini della determinazione del rapporto di cambio);
- gli eventuali conguagli in denaro (in quanto in aggiunta alle azioni concambiate può essere concordata una somma a titolo di conguaglio che può influenzare la determinazione del rapporto di cambio);
- le circostanze extraeconomiche, tra le quali, ad esempio, la necessità di "eliminare" un concorrente offrendogli condizioni di fusione particolarmente vantaggiose.

Il rapporto di cambio deve essere indicato nel progetto di fusione in base all'articolo 2501-ter del Codice Civile, in qualsiasi caso diverso dalla fusione per incorporazione di società interamente posseduta e, pertanto, anche in caso di fusione per incorporazione di società posseduta almeno al 90%, per la quale sono previste semplificazioni ai sensi dell'articolo 2505-bis, del Codice Civile.

L'articolo 2504-ter del Codice Civile vieta l'assegnazione di nuove azioni o quote della società che risulta dalla fusione o della società incorporante in sostituzione delle azioni o quote delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o interposta persona, dalle società stesse.

Il comma 1 del citato articolo prevede il divieto nell'ambito di una fusione propria (c.d. "fusione per unione"), di concambiare le azioni o quote delle società partecipanti alla fusione possedute da un'altra società che prende parte all'operazione. Queste partecipazioni devono essere necessariamente annullate.

Il comma 2, prende in considerazione il caso di una fusione per incorporazione in cui l'incorporante possieda quote o azioni dell'incorporata. In questa fattispecie è fatto divieto di concambiare le azioni o quote rappresentative della partecipazione. Queste azioni o quote devono essere annullate (così determinando delle differenze di fusione), con la conseguenza che il concambio riguarderà solo la porzione di capitale sociale posseduto da terzi.

In merito all'espressa previsione normativa il Tribunale di Milano (documento 1991) ha espresso il seguente orientamento "... ai fini di cui all'articolo 2504-ter Codice Civile, appare opportuno che dal verbale assembleare risulti la dichiarazione che le società risultante dalla fusione o quella incorporante non assegnerà azioni o quote in violazione del precetto contenuto nella citata disposizione. In mancanza occorrerà allegare un' attestazione al riguardo degli amministratori e dei sindaci".

Per completezza si propongono degli esempi al fine di chiarire le modalità di determinazione del rapporto di concambio.

Esempio 1 (fusione per incorporazione)

Si ipotizzi la fusione per incorporazione della società Alfa nella società Beta (si consideri che non vi siano rapporti di partecipazione tra le due società):

	Società Alfa (incorporata)	Società Beta (incorporante)
Capitale sociale	800	2.000
Numero delle azioni	200	1.000
Valore nominale delle azioni	4	2
Valore effettivo della società	1.900	4.500
Valore effettivo di un'azione	9,5	4,5

Il contributo apportato dalla società incorporata Alfa alla formazione del capitale effettivo della società incorporante post-fusione è pari a:

$$1.900 / (4.500 + 1.900) = 29,7\%$$

Ne deriva che la società Beta incorporante dovrà procedere ad un aumento del proprio capitale sociale di un importo tale che, a seguito della fusione, gli attuali soci di Alfa detengano il 29,7% del capitale di Beta.

Considerato che il capitale sociale di Beta prima della fusione, pari a 2.000, rappresenta il 70,3% (100% - 29,7%) del capitale della società incorporante post-fusione, l'aumento di capitale sociale di Beta sarà pari a:

$$2.000 : 70,3\% = X : 29,7\%, \text{ da cui:}$$

$$X = 2.000 * 29,7\% / 70,3\% = 844$$

Pertanto, si procederà all'emissione di 422 azioni di valore nominale pari a 2.

Il rapporto di cambio tra le nuove azioni di Beta e le vecchie azioni di Alfa sarà pari a: $422 / 200 = 2,11$ (= 211/100) dove:

422 = nuove azioni emesse;

200 = vecchie azioni dell'incorporata.

Pertanto, per ogni 100 azioni dell'incorporata i soci di quest'ultima riceveranno 211 azioni dell'incorporante. L'aumento di capitale sociale dell'incorporante sarà pari a 844.

Esempio 2 (fusione propria)

Si ipotizzi la fusione della società Alfa e della società Beta in una società Gamma di nuova costituzione (si consideri, inoltre, che non vi siano rapporti di partecipazione tra le due società):

	Società Alfa	Società Beta
Capitale sociale	800	2.000
Numero delle azioni	200	1.000
Valore nominale delle azioni	4	2
Valore effettivo della società	1.900	4.500
Valore effettivo di un'azione	9,5	4,5

Il valore effettivo della società Gamma risultante dalla fusione sarà pari a: $1.900 + 4.500 = 6.400$

Si ipotizzi che il capitale sociale della società Gamma sia pari a 3.500, composto da 700 azioni del valore nominale di 5 ciascuna.

Il contributo delle società Alfa e Beta alla formazione del capitale effettivo della società Gamma risultante dalla fusione è pari a:

	Società Alfa	Società Beta
Quota di capitale della società Gamma	$1.900 / 6.400 = 29,7\%$	$4.500 / 6.400 = 70,3\%$

Le 700 azioni della società Gamma verranno attribuite ai soci delle società Alfa e Beta nel seguente modo:

	Società Alfa	Società Beta
Numero di azioni assegnate	$700 \times 29,7\% = 208$	$700 \times 70,3\% = 492$
Rapporto di cambio	$208 / 200 = 26 / 25$ (26 azioni di Gamma ogni 25 azioni di Alfa)	$492 / 1.000 = 123 / 250$ (123 azioni di Gamma ogni 250 azioni di Beta)

1.4 Bilanci e situazioni patrimoniali di chiusura della società incorporata o fusa

Il principio contabile OIC 4 (paragrafo 4.3.2) precisa che “nessuna norma di legge prescrive la redazione di un bilancio di chiusura per le società incorporate o fuse, ma non è ammissibile che un periodo di vita di una società possa non essere oggetto di rendicontazione e, quindi essere dimenticato”. In virtù di quanto sopra, nell’ambito dell’operazione di fusione la redazione del bilancio di chiusura della società incorporata o fusa appare opportuna in quanto, la stessa rappresenta i fatti di gestione delle società partecipanti alla fusione fino alla data in cui le stesse confluiscono nella incorporante (ovvero nella società risultante dall’eventuale “fusione per unione”).

Le modalità di redazione di questo documento contabile dipendono dalla retrodatazione o meno degli effetti della fusione. In questo senso, infatti:

- nell’ipotesi di retrodatazione degli effetti contabili della fusione (rispetto agli effetti “reali”): i fatti di gestione dell’incorporata relativi al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio in cui si realizza la fusione e il momento di efficacia reale della stessa, devono essere rilevati nella contabilità dell’incorporante (ovvero dalla società che risulta dalla fusione) attraverso la redazione di una situazione contabile relativa a questo periodo (non sarà pertanto necessaria la redazione di un bilancio intermedio);

- (viceversa) nell'ipotesi in cui, gli effetti contabili della fusione coincidono con gli effetti "reali": la situazione contabile della società incorporata sarà costituita da un vero e proprio bilancio infrannuale indicante i fatti di gestione dell'incorporata dall'inizio dell'esercizio in cui si realizza la fusione fino alla data in cui l'incorporata perde la propria individualità e confluisce nell'incorporante.

Al fine di redigere il documento contabile finale, le società incorporate, o le società intervenute nella fusione propriamente detta dovranno effettuare una chiusura dei conti. Nel caso di rettifiche dei valori iscritti nella contabilità dell'incorporata si utilizzerà un conto denominato "Rettifiche di fusione" avente natura di netto patrimoniale, la cui struttura è sotto evidenziata:

DARE	AVERE
Annullamento di certe immobilizzazioni immateriali	Annullamento di certi fondi
Minori valori definiti per le attività	Maggiori valori definiti per le attività
Maggiori o nuovi valori definiti per le passività	Minori valori definiti per le passività
Saldo = a capitale netto di fusione	Saldo = da capitale netto di fusione

Il conto "Rettifiche di fusione" affluirà al conto di riepilogo "Capitale netto di fusione", (incrementandolo ovvero diminuendolo).

Nel conto "Capitale netto di fusione" affluiranno altresì, i conti di patrimonio netto della società che si "chiude" (capitale sociale, riserve, perdite d'esercizio, utili del periodo).

1.4.1 Retroattività reddituale e contabile

Con l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, la fusione produce i suoi effetti giuridici e, alla stessa data, viene effettuata la c.d. "unificazione dei conti" delle società partecipanti alla fusione.

A livello contabile, quindi:

- fino alla data di effetto giuridico della fusione: le operazioni compiute da ciascuna delle società partecipanti all'operazione devono essere contabilizzate separatamente nei libri delle stesse;
- alla data di effetto giuridico della fusione: è necessario effettuare l'unificazione dei conti sulla base dei "valori storici".

Può accadere che nel periodo che intercorre tra la data di riferimento della determinazione del rapporto di cambio e la data di effetto "reale" della fusione intercorra un lasso temporale (c.d. "periodo interinale") che, nella generalità dei casi ha una durata di 6/7 mesi ma che, in alcuni casi può durare anche diversi anni. Questo periodo, inoltre, potrebbe:

- ricadere per intero in un solo esercizio (ad esempio: data di approvazione del progetto di fusione 20 aprile 2026, in base al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015; data di iscrizione dell'atto di fusione 30 ottobre 2026);
- (oppure) avere inizio in un esercizio (ad esempio: data di approvazione del progetto di fusione 30 settembre 2026, in base ad una situazione patrimoniale al 30 giugno 2026) e terminare nell'esercizio successivo (ad esempio: data di iscrizione dell'atto di fusione 30 marzo 2027).

A) Retroattività reddituale

Le problematiche inerenti l'individuazione della data alla quale far risalire la retroattività reddituale dell'operazione di fusione si basano principalmente sui seguenti aspetti:

- le modalità con le quali è stato valutato il patrimonio della società incorporata (o fusa) ai fini della determinazione del rapporto di cambio;
- il diritto o meno dei soli soci dell'incorporata a percepire l'utile prodotto da quest'ultima nel periodo "interinale" e fino alla sua "estinzione".

Questa problematica, inoltre, è strettamente connessa alla definizione della retroattività contabile della fusione, in quanto le due date non possono essere distinte.

L'argomento più controverso e dibattuto relativo alla retroattività reddituale dell'operazione di fusione riguarda il percepimento degli utili prodotti nel periodo interinale (e, nello specifico, se gli stessi debbano essere percepiti esclusivamente dai soci delle società incorporate o fuse, oppure debbano essere accomunati agli utili delle altre società e dell'incorporante e distribuiti, dopo la fusione, a tutti i soci, vecchi e nuovi dell'incorporante, in base al rapporto di cambio).

Al riguardo si deve ritenere che:

- nell'ipotesi in cui nella valutazione del patrimonio di ciascuna società incorporata e nella fissazione del rapporto di cambio si sia tenuto conto dell'utile maturato dall'inizio dell'esercizio fino alla data della situazione patrimoniale (redatta ai sensi dell'articolo 2501-*quater* del Codice Civile): gli utili del periodo "interinale" devono essere attribuiti a tutti i soci vecchi e nuovi e distribuiti dall'incorporante dopo l'attuazione della fusione (nel frattempo, se interviene la chiusura dell'esercizio, gli stessi dovranno essere rilevati nel bilancio dell'incorporata come "utili portati a nuovo" ed andranno ad accrescere il patrimonio netto contabile iniziale);
- (viceversa) nell'ipotesi in cui, nella valutazione del patrimonio di ciascuna società incorporata e nella fissazione del rapporto di cambio, non si fosse tenuto conto degli utili già conseguiti dalle singole società e di quelli previsti fino alla conclusione del periodo "interinale": occorrerà precisare la data di riferimento dell'efficacia reddituale e, se nel frattempo si chiude l'esercizio, gli utili rilevati nel bilancio dell'incorporata potranno essere distribuiti (esclusivamente) ai propri soci;
- (infine) se nel progetto di fusione non è prevista alcuna retrodatazione, ovvero è precisato che tutti gli effetti (anche quelli reddituali e contabili) si producono dalla data di efficacia reale dell'operazione: gli utili prodotti nel periodo "interinale" (rilevati sia nel bilancio dell'esercizio in cui ha avuto inizio il procedimento di fusione, sia nel bilancio di chiusura relativo ad una frazione del successivo esercizio fino all'estinzione dell'incorporata) sono di esclusiva spettanza dei soci dell'incorporata. Ciò comporta che, nel bilancio d'apertura questi utili sono esclusi dal patrimonio netto di riferimento dell'incorporata e sono rilevati tra le passività in qualità di debiti nei confronti dei soci.

B) Retroattività contabile e fiscale (cenni)

La retroattività contabile permette di imputare al bilancio dell'incorporante gli effetti patrimoniali e reddituali delle operazioni di gestione poste in essere dagli amministratori dell'incorporata nel periodo che intercorre tra la data alla quale viene fatta risalire la retroattività e la successiva data in cui si produce l'effetto reale della fusione.

Nell'ipotesi in cui il procedimento di fusione ricada interamente in un esercizio e vi sia coincidenza tra gli esercizi dell'incorporante e dell'incorporata, le risultanze del bilancio di chiusura vengono imputate alla contabilità e al bilancio dell'incorporante (fatto salvo il caso di una diversa pattuizione per la distribuzione degli utili). Viceversa, la necessità di definire l'eventuale retroattività contabile si pone quando il procedimento di fusione ha inizio in un esercizio e si completa nell'esercizio successivo.

Al riguardo è necessario precisare che, nell'ipotesi in cui, nel corso dell'operazione di fusione, sopravviene la data di chiusura dell'esercizio, gli amministratori della società incorporata dovranno provvedere alla redazione del bilancio d'esercizio, che sarà assoggettato alle medesime procedure di controllo già previste prima dell'inizio del procedimento di fusione e all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci

dell'incorporata stessa.

Questo comportamento dovrà essere tenuto anche nell'ipotesi in cui il procedimento di fusione dovesse concludersi prima dell'approvazione del bilancio dell'incorporata da parte dell'assemblea dei soci della stessa; in questo caso, infatti, saranno gli amministratori della società incorporante a dover redigere il bilancio dell'ultimo esercizio che sarà approvato dai soci della società risultante dalla fusione. Pertanto, in base alla dottrina prevalente, non può essere omessa la redazione del bilancio d'esercizio della società incorporata che comporta l'attribuzione al bilancio dell'incorporante degli effetti patrimoniali ed economici della gestione anche dell'esercizio anteriore a quello in cui si conclude il procedimento di fusione.

Pertanto, la data alla quale può essere fatta risalire la retroattività contabile non può essere anteriore a quella di chiusura del precedente esercizio dell'incorporante.

Una conferma di questa tesi è riscontrabile nella disciplina relativa alla retroattività fiscale dell'operazione, infatti, in base al disposto dell'articolo 172, comma 9, del TUIR gli effetti fiscali della fusione non possono decorrere da una data anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.

1.4.2 Contabilizzazione della fusione in caso di retrodatazione degli effetti contabili

Nell'ipotesi in cui sia stabilita la retroattività contabile dell'operazione di fusione (applicabile, secondo l'interpretazione prevalente, solo nel caso di fusioni per incorporazione) è necessario individuare la data alla quale gli amministratori *“delle società interessate hanno convenuto di far risalire l'effetto economico dell'unificazione dei patrimoni e delle gestioni delle società partecipanti”*.

Gli effetti della retroattività fiscale e contabile vengono fatti risalire:

- nell'ipotesi di coincidenza delle date di chiusura degli esercizi delle società partecipanti all'operazione: alla data immediatamente successiva a quella di chiusura dell'ultimo esercizio;
- nell'ipotesi di mancata coincidenza delle date di chiusura degli esercizi delle società partecipanti all'operazione: alla data di chiusura dell'ultimo esercizio dell'incorporante che sia più vicina alla data di effetto legale della fusione.

Esempio

Si consideri la seguente ipotesi:

- data di chiusura dell'esercizio della società incorporante: 30 giugno 2026;
- data di chiusura dell'esercizio della società incorporata: 31 dicembre 2025;
- data di conclusione del procedimento di fusione: 31 luglio 2026.

In questa ipotesi, la data di effetto contabile non può essere anteriore al 1° luglio 2026, anche se il bilancio dell'esercizio 2025/2026 dell'incorporante non è stato ancora approvato dai soci.

Proseguendo nell'esempio, nel periodo 1° luglio 2026 – 31 luglio 2026 l'incorporata continua a svolgere la propria attività e continua a dover osservare gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dal Codice Civile, dalle norme tributarie e giuslavoristiche, ma le operazioni di gestione sono svolte "per conto dell'incorporante" ed i loro effetti sono imputati al bilancio dell'incorporante, la quale sarà anche l'unica titolare del reddito prodotto.

Si può affermare che l'incorporata, a livello contabile, viene considerata come una *branch* dell'incorporante.

Alla data del 30 giugno 2026 l'incorporata dovrà redigere un bilancio secondo le regole dei bilanci infrannuali mentre per il periodo 1° luglio 2026 – 31 luglio 2026 sarà tenuta a compilare la situazione contabile finale da cui risulteranno i saldi contabili da iscrivere nel bilancio dell'incorporante.

In caso di retrodatazione degli effetti contabili, in fase di recepimento dei saldi contabili dell'incorporata si dovranno eliminare non solo i crediti e i debiti reciproci e le poste reciproche dei conti d'ordine, ma anche i costi e ricavi e gli utili e le perdite interni scaturenti dalle operazioni compiute fra l'incorporante e l'incorporata nel periodo. Ciò in quanto, poiché, l'incorporata nella sostanza agisce da *branch* dell'incorporante, tale per cui le operazioni oggetto di elisione contabile risultano compiute dall'incorporata per conto dell'incorporante.

Da un punto di vista operativo, le scritture contabili della società incorporata saranno le seguenti:

1) Determinazione del capitale netto di fusione dell'incorporata società X

#	A	Capitale netto di fusione		
Capitale sociale				
Riserva legale				
<u>Riserva straordinaria</u>				
		-		

2) Chiusura dei conti patrimoniali e reddituali della società X

#	A	#		
Passività		Attività		
Componenti positivi di reddito Società X c/fusione		Componenti negativi di <u>reddito</u>		

3) Assegnazione delle azioni dell'incorporante società Y (fusione con concambio)

		Capitale netto di fusione	A	Azioni società Y			
--	--	---------------------------	---	------------------	--	--	--

4) Ritiro delle azioni della società X (incorporata)

		Azioni società Y	A	Società X c/fusione			
--	--	------------------	---	---------------------	--	--	--

In caso di fusione con annullamento delle azioni dell'incorporante, le scritture contabili saranno le seguenti:

1) Attribuzione del netto ai soci

		Capitale netto di fusione	A	Azionisti c/liquidazione			

2) Annullamento delle azioni

Azionisti c/liquidazione	A	Società X c/fusione
--------------------------	---	---------------------

Le scritture contabili della società incorporante o risultante dalla fusione sono le seguenti:

1) Trasferimento del saldo dei conti dell'incorporata società X

#	A	#
Attività		
Componenti negativi di reddito		
		Passività
		Componenti positivi di reddito
		<u>Società X c/fusione</u>

A) Nell'ipotesi in cui l'incorporata sia detenuta totalmente dall'incorporante si rileverà:

Annullamento della partecipazione nella società X

Società X c/fusione	A	Partecipazioni
---------------------	---	----------------

B) Nell'ipotesi in cui vi sia la presenza di un concambio:

Emissione di n. azioni dell'incorporante società Y contro il ritiro di n. azioni dell'incorporata società X

Società X c/fusione	A	Capitale sociale
---------------------	---	------------------

Infine, si ricorda che, nell'ipotesi di retrodatazione degli effetti contabili della fusione all'inizio dell'esercizio, gli eventuali avanzi o disavanzi di fusione devono essere calcolati assumendo a riferimento il patrimonio netto dell'incorporata così come risultante nel bilancio di chiusura dell'esercizio precedente all'operazione di fusione e non alla data di effetto (civilistico) della fusione in corso d'anno.

1.4.3 Contabilizzazione della fusione in caso di coincidenza degli effetti contabili e reali

In questa ipotesi, la compenetrazione dei patrimoni delle società partecipanti all'operazione si verifica alla data in cui si produce l'effetto legale della fusione e si estinguono le società incorporate o fuse. Il periodo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'esercizio e la data in cui la fusione produce i suoi effetti contabili può essere:

- di dodici mesi: nell'ipotesi in cui l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione coincide con la chiusura dell'esercizio, indipendentemente dal tipo di fusione adottata oppure nell'ipotesi in cui gli effetti della fusione siano postdatati alla chiusura dell'esercizio, sebbene la fusione abbia prodotto i suoi effetti reali nel corso dell'esercizio (questa facoltà è prevista solo per le fusioni per incorporazione);
- inferiore a dodici mesi: nell'ipotesi in cui gli effetti della fusione si producano nel corso dell'esercizio.

A) Fusione per incorporazione

In questo caso, poiché alla data di effetto della fusione è stato redatto un bilancio di chiusura completo, la società incorporante riceverà le attività, le passività ed i saldi di patrimonio netto, incluso il risultato

economico del periodo infrannuale, così come riportati nel bilancio di chiusura.

In fase di consolidamento dei saldi, l'incorporante procederà all'eliminazione dei debiti e crediti reciproci che si estinguono per "confusione" (istituto disciplinato dall'articolo 1253 del Codice Civile), mentre restano validi, nell'ipotesi dell'articolo 1254 del Codice Civile, il diritto d'usufrutto e il pegno sui crediti acquisiti dai terzi.

Viceversa, non è necessario procedere all'eliminazione delle altre poste reciproche di natura reddituale originatesi nel periodo fra incorporante e incorporata (a mero titolo esemplificativo, costi e ricavi da vendita di beni e servizi infragruppo, interessi attivi/passivi per finanziamenti concessi/ricevuti) né degli eventuali utili e perdite conseguiti.

Le scritture contabili che l'incorporante dovrà effettuare per recepire le poste contabili della società incorporata saranno le seguenti:

1) Rilevazione dell'apporto delle attività e delle passività della società incorporata

	#	A	#	
	Attività'		Passività	
	...		...	
	...		...	
			<u>Società X</u>	
			<u>c/fusione</u>	

2) Annullamento della partecipazione nella società X (incorporata)

	Società X c/fusione	A	Partecipazione	
--	---------------------	---	----------------	--

Quest'ultima scrittura, ovviamente, terrà conto dell'eventuale avanzo o disavanzo da fusione.

Quanto esposto è riconducibile ad una fusione per incorporazione in cui l'incorporante detenga l'intero capitale sociale dell'incorporata.

B) Fusione propria

Nell'ipotesi di fusione propria o nell'ipotesi di fusione per incorporazione senza partecipazione nell'incorporata la seconda scrittura sarà la seguente:

	Società X c/fusione	A	Capitale sociale	
--	---------------------	---	------------------	--

Si segnala, infine, che anche in quest'ultima ipotesi si potrà verificare l'emersione di un avanzo o di un disavanzo da concambio.

1.5 Primo bilancio successivo alla fusione (articolo 2504-bis, comma 4, del Codice Civile)

L'articolo 2504-bis, comma 4, primo periodo, del Codice Civile prevede che nel primo bilancio successivo

alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione.

In relazione a quanto sopra, non è chiaro se il riferimento al “primo bilancio successivo” alla fusione debba intendersi relativo al primo *bilancio d’esercizio* oppure al *bilancio d’apertura post-fusione*.

Il bilancio di apertura, deve essere redatto con riferimento al giorno successivo alla data in cui si produce l’effetto reale della fusione (anche nell’ipotesi di retroattività contabile dell’operazione stessa), ovvero alla data in cui si verifica:

- nelle fusioni proprie: l’estinzione della società incorporata o fusa e la nascita della “nuova società”;
- nelle fusioni per incorporazione: l’annullamento delle partecipazioni nella società incorporata e la conversione delle medesime nelle attività e passività delle incorporate e la successione universale dell’incorporante nel patrimonio e nei rapporti giuridici facenti capo all’incorporata.

I “valori contabili” da trasferire nella contabilità dell’incorporante ovvero alla nuova società risultante dalla fusione sono quelli iscritti, alla data di “estinzione” dell’incorporata, nel “bilancio di chiusura” della stessa. In particolare, in caso di assenza di retrodatazione contabile, si tratta di un vero e proprio bilancio ordinario infrannuale, in caso contrario, invece, si tratta di una situazione contabile riferita alla data di “estinzione” della società incorporata o fusa.

1.5.1 Il bilancio di apertura

Dopo aver chiarito che il riferimento al “primo bilancio successivo” all’operazione di fusione operato dall’articolo 2504-*bis*, comma 4, del Codice Civile, deve intendersi relativo al “bilancio di apertura”, di seguito appare opportuno analizzare le caratteristiche di quest’ultimo.

Il bilancio di apertura è una situazione patrimoniale, con valenza esclusivamente interna, avente la finalità di rilevare in modo ordinato le attività e le passività delle società incorporate o fuse alla data di efficacia reale della fusione, successivamente al compimento delle operazioni di consolidamento dei saldi contabili e al trattamento contabile delle differenze di fusione.

Una volta redatto in base al disposto dell’articolo 2504-*bis*, comma 4, del Codice Civile, il bilancio di apertura avrà una struttura ed una composizione che integra quella del bilancio di chiusura, relativamente alle voci dell’attivo e del passivo, con la possibilità di iscrivere come voce nuova e residuale l’avviamento, in sostituzione del disavanzo da annullamento o da concambio. Inoltre, rispetto al bilancio di chiusura “completo”, il bilancio di apertura non include né il conto economico (in quanto si tratta di una rilevazione patrimoniale straordinaria “*una tantum*” e non di un bilancio di periodo) né la nota integrativa.

Si segnala, inoltre, che il bilancio di apertura assume un particolare rilievo nelle ipotesi di fusioni proprie, e ciò in quanto lo stesso rappresenta per la società risultante dalla fusione l’inventario iniziale (articolo 2217 del Codice Civile) in cui è indicato, altresì, l’ammontare del capitale sociale (e delle eventuali riserve).

Le attività e le passività da iscrivere nel bilancio di apertura in sostituzione del disavanzo non sono solo quelle iscritte nei bilanci di chiusura delle società incorporate o fuse, ma anche le altre attività e passività delle sole società incorporate o fuse “effettivamente esistenti” alla data di efficacia della fusione anche se non rilevate nel bilancio di chiusura delle stesse (si pensi, a titolo esemplificativo, all’avviamento oppure agli elementi dell’attivo completamente ammortizzati ma ancora utilizzati nell’attività produttiva e provvisti di un valore economico positivo o ancora a quelle “*entità*” immateriali non iscritte nel bilancio dell’incorporata ma iscrivibili in base a disposizioni del Codice Civile e al Principio Contabile n. 24 rubricato “*Immobilizzazioni immateriali*”).

L'emersione di queste attività e/o passività effettivamente esistenti alla data di efficacia della fusione deve essere oggetto di un'adeguata informativa nel primo bilancio d'esercizio successivo alla fusione, riportando, in particolare, tutte le motivazioni legate alla loro capitalizzabilità/iscrivibilità secondo quanto previsto dalle disposizioni del Codice Civile.

Per ciò che attiene la valutazione delle attività e passività iscritte nel bilancio d'apertura, la norma fa riferimento non ai valori correnti ma ai *"valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima"*. La disposizione, tuttavia, non deve essere interpretata alla lettera ciò in quanto, da un lato, ai valori contabili iscritti nel bilancio di chiusura devono essere apportate le rettifiche ed eliminazioni effettuate in sede di consolidamento dei saldi e, dall'altro, in presenza di disavanzo di fusione, è possibile iscrivere, sia pur nell'ambito del *plafond* massimo consentito - costituito dal disavanzo - maggiori valori correnti delle attività, minori valori delle passività e l'avviamento.

Le attività e le passività alle quali fa riferimento la norma sono quelle delle società incorporate (o fuse) e, non anche quelle della società incorporante, in quanto:

- la relazione alla legge delega della riforma societaria e la relazione al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 hanno evidenziato che la norma intende disciplinare i "criteri di assunzione" del patrimonio dell'incorporata da parte dell'incorporante;
- la norma, interpretata estensivamente, non potrebbe mai essere applicata (nelle ipotesi di fusioni proprie) nei confronti della società risultante dalla fusione che non ha, prima della fusione, un patrimonio proprio;
- un'interpretazione estensiva della norma sarebbe in contrasto con la "sostanza economica" dell'operazione che, allo stato attuale (a seguito della modifica dell'articolo 2423-bis, n. 1, del Codice Civile) assume un rilevante valore interpretativo in relazione alla soluzione dei problemi di redazione dei bilanci e delle situazione patrimoniali.

1.6 Differenze di fusione

Le differenze di fusione si determinano in capo alla società incorporante o derivante dalla fusione e rappresentano poste contabili che consentono di raggiungere il pareggio di bilancio al momento dell'unificazione dei patrimoni delle società incorporate o fuse.

La prassi societaria e la giurisprudenza hanno da tempo rilevato che l'integrazione delle poste contabili delle società fuse determina, in alcune circostanze, un disallineamento dei valori di bilancio: si tratta di un avanzo o un disavanzo, a seconda che, rispettivamente, il disallineamento sia riferibile all'attivo o al passivo.

Le differenze di fusione possono essere costituite dalle differenze da "concambio" e dalle differenze "da annullamento".

Le differenze da concambio si originano nella fusione tra soggetti indipendenti, non legati da rapporti di partecipazione, e sono determinate dalla differenza esistente tra il valore dell'aumento del capitale sociale della società incorporante e la quota di patrimonio netto contabile di competenza dei soci terzi.

In questo senso, quindi, potrà emergere:

- un *disavanzo da concambio* nel caso in cui il valore dell'aumento del capitale dell'incorporante sia maggiore rispetto alla corrispondente quota di terzi del patrimonio netto dell'incorporata;
- un *avanzo da concambio* nel caso in cui il valore dell'aumento di capitale sociale dell'incorporante sia minore rispetto alla corrispondente quota di terzi del patrimonio netto

contabile dell'incorporata.

Nelle operazioni di fusione per incorporazione in cui vi è più di una società incorporata possono aversi contemporaneamente un disavanzo per una o più società ed un avanzo per altre società e, al fine di determinare le differenze da concambio, l'importo dell'aumento del capitale sociale dell'incorporante è frazionato in più parti, in base al rapporto di cambio con ciascuna delle società incorporate. Analogo frazionamento dovrà effettuarsi nell'ipotesi di fusione propria in cui emergano contemporaneamente sia un avanzo che un disavanzo.

Viceversa le differenze da annullamento si originano nella fusione fra soggetti che sono legati tra loro da rapporti partecipativi, e derivano dalla differenza tra il valore della partecipazione nella società incorporata iscritto nel bilancio della società incorporante e la quota di patrimonio netto contabile dell'incorporata di competenza dell'incorporante.

In quest'ipotesi, quindi, potrà emergere:

- un *disavanzo da annullamento*: nel caso in cui il valore contabile della partecipazione annullata è superiore alla quota di pertinenza del patrimonio netto contabile dell'incorporata;
- un *avanzo da annullamento*: nel caso in cui il valore contabile della partecipazione annullata è inferiore alla quota di pertinenza del patrimonio netto contabile dell'incorporata.

L'avanzo e il disavanzo da annullamento possono essere legati alla presenza di molteplici cause (si pensi, a titolo esemplificativo, all'avviamento, alle plusvalenze latenti ovvero alle perdite) ma la causa principale del disallineamento tra il valore contabile della partecipazione e quello del patrimonio netto della partecipata è, tuttavia, spesso imputabile al trattamento contabile ante fusione della partecipazione nell'incorporata, che ne condiziona la successiva iscrizione nel bilancio dell'incorporante.

A quest'ultimo riguardo, infatti, occorre considerare che le differenti modalità di contabilizzazione delle partecipazioni ante-fusione possono determinare valori di bilancio diversi che, nel bilancio post-fusione, si riflettono sull'entità del disallineamento da annullamento. In particolare:

- con il metodo di valutazione al "patrimonio netto": le differenze di fusione dovrebbero sensibilmente diminuire.
- il metodo di valutazione "al costo" limita la possibilità di operare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, in quanto si basa su un valore svincolato dall'andamento della gestione della partecipata.

1.6.1 Il disavanzo di fusione: trattamento contabile

In virtù di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2504-*bis* del Codice Civile, il disavanzo di fusione deve essere imputato ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza, ad avviamento (previo rispetto delle condizioni previste dall'articolo 2426, comma 1, n. 6, del Codice Civile).

In quest'ultima ipotesi, qualora l'avviamento non esista, oppure risulti inferiore rispetto al disavanzo, la posta dovrà essere rilevata nella modalità più consona rispetto alla sua natura economica. Si giunge a questa soluzione applicando in via analogica le disposizioni del comma 3, dell'articolo 33, del D.Lgs. n. 127/1991 e, inoltre, il Principio Contabile OIC n. 17.

Esempio

Si ipotizzi il caso di una fusione per incorporazione delle società B nella società A. La situazione contabile della società A post-fusione è la seguente:

Disavanzo di fusione:	100
Valore contabile delle attività patrimoniali:	200
Valore corrente delle attività patrimoniali:	280

Il disavanzo emergente dall'operazione pari a 100 dovrà essere allocato, in via prioritaria, tra le attività/passività patrimoniali.

In particolare, poiché il valore corrente delle attività possedute dalla società A è pari a 280, a fronte di un valore contabile delle attività stesse di importo pari a 200, il disavanzo di fusione verrà imputato per 80 (importo corrispondente alla differenza tra il valore corrente pari a 280 e il valore contabile pari a 200) alle attività patrimoniali iscritte in bilancio e, per la parte eccedente (pari a 20) sarà imputato ad avviamento (a condizione che siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 2426, comma 1, n. 6, del Codice Civile).

A) Il disavanzo da annullamento

L'individuazione della natura economica delle differenze da annullamento, e, di conseguenza, il trattamento contabile più corretto, dipende dal lasso di tempo che intercorre tra l'acquisizione della partecipazione di controllo e la successiva incorporazione della partecipata. Infatti, nell'ipotesi in cui tra la data di acquisizione della partecipazione e l'operazione di fusione dovesse trascorrere un consistente lasso temporale, l'individuazione della natura delle differenze di fusione diventerebbe più complessa in quanto le stesse potrebbero assumere una natura "ibrida" (ovvero derivare da una combinazione delle cause sotto riportate).

Le cause principali che possono originare un disavanzo da annullamento sono:

- *“il costo della partecipazione è maggiore del patrimonio netto contabile della partecipata perché all’atto dell’acquisto della partecipazione, si è tenuto conto delle plusvalenze latenti dei beni e dell’avviamento della partecipata, di “entità immateriali” non iscritte in bilancio (marchi, know-how, ecc.), delle sinergie derivanti dall’inserimento della partecipata nel gruppo di società che fa capo alla partecipante o di un premio di maggioranza per l’acquisizione del controllo”;*
- *“la partecipata, dall’acquisto della partecipazione all’epoca della fusione, ha subito perdite d’esercizio, che, non essendo ritenute “durevoli” non hanno provocato una corrispondente svalutazione della partecipazione”;*
- *“la partecipazione ha subito nel corso del tempo rivalutazioni per effetto delle varie “leggi speciali” che si sono susseguite nel nostro Paese, mentre i beni della partecipata non sono stati rivalutati”;*
- *“il costo pagato a suo tempo per l’acquisto della partecipazione è stato eccessivo rispetto al valore economico effettivo della medesima, a causa dell’influenza di fattori extraeconomici (ad esempio l’esigenza di assicurarsi il controllo di un’impresa concorrente) o perché l’acquisto ha risentito della maggiore forza contrattuale del venditore”.*

In generale, nel momento in cui sono note la natura e l’origine del disavanzo, è necessario procedere all’allocazione dello stesso. Quest’ultimo deve essere imputato prioritariamente alle attività e passività patrimoniali e, solo in via residuale, ad avviamento. Nello specifico nell’allocazione del disavanzo è necessario fare riferimento a “valori correnti” dotati di una propria “funzionalità” in relazione al contesto produttivo unificato post-fusione che, da un lato, non siano incompatibili con la struttura produttiva preesistente dell’incorporante e, dall’altro, siano recuperabili tramite i flussi finanziari e reddituali futuri.

Se il disavanzo non trova piena capienza nelle attività, la differenza residua non può essere considerata come avviamento a priori ma, al contrario, è necessario procedere ad una valutazione in merito all’esistenza dell’avviamento stesso.

In caso d’iscrizione dell’avviamento, esso andrà assoggettato ad ammortamento in conformità dell’articolo 2426, comma 1, n. 6, del Codice Civile, per tutta la durata della presunta vita utile. Inoltre, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2426 del Codice Civile, l’avviamento deve essere assoggettato al test di verifica del valore e, nell’ipotesi di perdite durevoli, il residuo costo non ancora ammortizzato deve essere ridotto o annullato.

Per quanto riguarda la determinazione dei valori correnti delle attività e dell’avviamento, un importante punto di riferimento è costituito dalla relazione sulla fusione degli amministratori e degli esperti incaricati della valutazione della congruità del rapporto di cambio e dalla relazione di stima del professionista incaricato dagli amministratori della valutazione delle società che partecipano all’operazione.

Infine, si sottolinea che, nel caso in cui il disavanzo da annullamento, in base alla sua origine e natura economica, corrisponda a perdite pregresse o ad un “eccesso di costo”, lo stesso deve essere eliminato ovvero portato a riduzione del patrimonio netto post-fusione, compensato con una o più riserve o, se questo non è possibile, imputato a conto economico, come previsto dal Principio Contabile n. 17 sul bilancio consolidato.

Non è possibile, invece, iscriverlo nell’attivo di Stato Patrimoniale come un onere pluriennale, in quanto non è un elemento patrimoniale in grado di fornire utilità futura.

B) Il disavanzo da concambio

Il disavanzo da concambio deriva, in genere, dalla mancata coincidenza nei rapporti tra i valori economici effettivi e i valori contabili dei patrimoni netti delle società interessate e dal rapporto esistente, alla data di efficacia della fusione, tra il capitale sociale dell’incorporante e il patrimonio netto contabile dell’incorporata.

Secondo una parte della dottrina, il disavanzo da concambio avrebbe solo natura casuale e, in quanto tale, sarebbe privo di un significato economico. In particolare, questo filone dottrinario ritiene che lo stesso

corrisponda al “costo di acquisizione” del patrimonio netto dell’incorporata e, dunque, che non possa essere sostituito dai maggiori valori correnti e dall’avviamento della incorporata stessa. Questa tesi non è condivisibile in quanto il rapporto di cambio, determinato a seguito di un negoziato tra le parti, soprattutto in una fusione tra parti indipendenti, corrisponde al “costo di acquisizione” dell’incorporata ed è giustificato dal maggior valore dell’incorporata rispetto al suo attivo netto contabile.

Ciò vale nel caso in cui, attraverso la fusione, si realizzi un cambiamento di controllo dell’incorporata, ma vale anche in presenza di minoranze “indipendenti”, che hanno negoziato il rapporto di cambio in termini “indipendenti”.

Come nel caso di disavanzo da annullamento, anche il disavanzo da concambio, può essere sostituito dai valori correnti delle attività e passività e/o dall’avviamento dell’incorporata. Al fine di assicurare l’effettività del nuovo capitale sociale è necessario che venga redatta la relazione di stima del patrimonio della società incorporata ai sensi dell’articolo 2423 del Codice Civile con riferimento alla data di efficacia della fusione.

Il trattamento contabile del disavanzo da concambio risulta analogo al trattamento del disavanzo da annullamento, pertanto esso va allocato in via prioritaria agli elementi dell’attivo e del passivo e solo in via residuale ad avviamento. Per la determinazione dei valori correnti delle attività e passività, si fa riferimento alla relazione dell’organo amministrativo e alla relazione di stima del patrimonio della società incorporata effettuata su richiesta dell’organo amministrativo di questa.

Esempio

Si ipotizzi una fusione tra due società indipendenti (ovvero non legate da vincoli di partecipazione): la società Alfa (incorporante) e la società Beta (incorporata). Alla data di efficacia della fusione le due società presentano i seguenti stati patrimoniali.

Situazioni patrimoniali di Alfa e di Beta prima della fusione			
Attività		Passività	
Alfa			
Crediti	20.000	Debiti	2.000
		Capitale sociale	18.000
Totale attivo	20.000	Totale passivo	20.000

Beta			
Immobili	12.000	Debiti	4.000
		Capitale sociale	6.000
		Riserve	2.000
Totale attivo	12.000	Totale passivo	12.000

Si consideri che la società Alfa sia stata recentemente costituita e che il suo “capitale economico” sia pari al suo capitale sociale, mentre la società Beta evidenzia un plusvalore sugli immobili pari a 1.000. I rispettivi capitali economici sono i seguenti:

Alfa: 18.000

Beta: 9.000

Entrambe le società hanno azioni di valore nominale unitario, pertanto la quota di partecipazione dei soci di Beta (società incorporata) al capitale sociale di Alfa (società incorporante) è funzione dei rispettivi “capitali economici” ed è determinata dalla seguente proporzione:

$$9.000 : (9.000 + 18.000) = 33,33\%$$

Il capitale sociale di Alfa sarà pertanto aumentato di 9.000, importo derivante dalla seguente proporzione:

$$6.000 : (1 - 33,33\%) = 9.000$$

La società Alfa dopo la fusione e prima dell'imputazione del disavanzo, presenterà la seguente situazione:

Situazione patrimoniale di Alfa post fusione			
Attività		Passività	
Immobili	12.000	Debiti	6.000
Crediti	20.000	Capitale sociale	27.000
Disavanzo da concambio	1.000		
Totale attivo	33.000	Totale passivo	33.000

La società Alfa procederà all'imputazione del disavanzo alla voce immobili come segue:

Situazione patrimoniale di Alfa post fusione			
Attività		Passività	
Immobili	13.000	Debiti	6.000
Crediti	20.000	Capitale sociale	27.000
Totale attivo	33.000	Totale passivo	33.000

È necessario considerare che la plusvalenza rilevata sugli immobili crea, ai fini fiscali, una differenza temporanea imponibile che comporta la rilevazione delle imposte differite. Pertanto, supponendo per semplicità che il tasso complessivo d'imposta (IRES e IRAP) sia pari al 31,5% e supponendo, inoltre, che il valore corrente degli immobili sia superiore a 13.000 e consenta, quindi, l'iscrizione di una plusvalenza di 1.460, nella situazione patrimoniale post-fusione dell'incorporante (bilancio di apertura), gli immobili saranno esposti per un valore di 13.460, mentre nel passivo figurerà un fondo imposte differite per 460 (pari al 31,5% di 1.460). In questo modo la rivalutazione complessiva del patrimonio netto della società incorporata sarà pur sempre mantenuta nei limiti del disavanzo di 1.000 (1.460 – 460).

1.6.2 L'avanzo di fusione: trattamento contabile

L'articolo 2504-bis, comma 4, del Codice Civile stabilisce che *“se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi rischi e oneri”*.

A) Avanzo da annullamento

anche per l'avanzo da annullamento è possibile individuare una pluralità di cause generatrici che, a distanza di tempo, combinandosi tra loro, possono rendere difficile l'attribuzione allo stesso di una natura economica univoca. In particolare, l'avanzo da annullamento può originarsi da:

- l'effettuazione dell'acquisto a condizioni particolarmente vantaggiose. L'acquisto della partecipazione può essere definito un buon “affare”;
- la rivalutazione dei beni della partecipata in base a di leggi speciali mentre la partecipazione non è stata rivalutata;
- la formazione di riserve di utili nella partecipata, nel periodo intercorrente tra l'acquisizione della partecipazione e la data di efficacia della fusione, che non hanno comportato un corrispondente aumento nel valore contabile (costo) della partecipazione, cosa che sarebbe avvenuta se fosse stata valutata col metodo del patrimonio netto;
- l'effettuazione dell'acquisto prevedendo oneri e perdite future della partecipata o tenendo conto dell'esistenza di un *badwill* per insufficiente redditività, che hanno influito sul prezzo; oppure il patrimonio netto contabile della partecipata è stato sopravvalutato a causa, ad esempio, della mancata iscrizione o del sottodimensionamento di uno o più fondi rischi o della mancata svalutazione di immobilizzazioni o di partecipazioni per perdite durevoli di valore, di controversa determinazione.

Ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 4, ultimo periodo, del Codice Civile, l'avanzo dovrà:

- se ha la natura di utile, o se corrisponde a rivalutazioni dei beni della partecipata: essere iscritto in apposita riserva di patrimonio netto che assumerà la denominazione *“Riserva avanzo di fusione”*, come previsto dal Principio Contabile n. 28, o utilizzato per la ricostituzione, nel bilancio dell’incorporante, di riserve in sospensione d’imposta, come previsto dall’articolo 172 TUIR;
- se costituisce il valore attuale di oneri o perdite futuri o un *badwill*, per insufficiente redditività: essere iscritto in un apposito fondo rischi (che assumerà una specifica denominazione, quale, a titolo di esempio *“Fondo rischi per oneri e perdite da fusione”*) e utilizzabile negli esercizi successivi al verificarsi degli oneri, delle perdite o dei minori utili previsti.

Si ricorda, infine, che nell’ipotesi in cui l’avanzo fosse determinato - sia pure in parte - da una non corretta redazione del bilancio di chiusura o del bilancio del precedente esercizio (si pensi, a titolo esemplificativo, all’ingiustificata o eccessiva capitalizzazione di costi oppure all’omessa o insufficiente iscrizione di passività quali i fondi per rischi e oneri) prima di procedere al trattamento contabile sopra indicato, sarà necessario effettuare le relative rettifiche che ne ridurranno l’importo.

B) Avanzo da concambio

La dottrina prevalente ritiene l’avanzo da concambio assimilabile ad una *“riserva sovrapprezzo azioni”* o ad una generica riserva di capitale. L’avanzo sarà iscritto, come disposto dall’articolo 2504-*bis* del Codice Civile, nella *“riserva avanzo di fusione”* qualora non ricorrano le condizioni per l’iscrizione dello stesso, seppure parziale, nel *“Fondo rischi per oneri e perdite da fusione”* sopra citato.

Inoltre, è necessario evidenziare che, l’intero importo dell’avanzo (o parte di esso) nella prassi viene utilizzato per la ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta ai sensi dell’articolo 172 del TUIR.

A chiusura dei paragrafi relativi alle differenze di fusione, viene riportata una tabella riepilogativa delle possibili combinazioni concomitanti nella fusione tra due società:

	Disavanzo da concambio	Disavanzo da annullamento
Disavanzo da annullamento	L’incorporanda ha un plusvalore (avviamento) relativo che si riflette sia nell’annullamento della partecipazione, sia nel riconoscimento di un premio ai suoi “concambiati”. I due plusvalori interagiscono (coerentemente) tra di loro.	
Avanzo da annullamento		

	Disavanzo da concambio	Disavanzo da annullamento
Disavanzo da annullamento		
Avanzo da annullamento	La partecipazione posseduta dall'incorporante nell'incorporanda è inferiore al pro-quota del patrimonio netto che sarà annullato; malgrado ciò, l'incorporanda ha un plusvalore relativo di mercato rispetto all'incorporante, che ne premia i soci "concambiati".	

	Disavanzo da concambio	Disavanzo da annullamento
Disavanzo da annullamento		L'incorporanda ha un plusvalore contabile (ad esempio, per partecipazione contabilizzata al costo di acquisizione), cui però si associa un minusvalore di mercato relativo rispetto all'incorporante (intrinsecamente dotata di un maggior avviamento non contabilizzato, da cui discende un più elevato differenziale tra valore di mercato e valore contabile del patrimonio netto).
Avanzo da annullamento		

	Disavanzo da concambio	Disavanzo da annullamento
Disavanzo da annullamento		
Avanzo da annullamento		L'incorporanda ha un minusvalore contabile, (rispetto alla partecipazione iscritta nell'incorporante), cui si associa anche un minusvalore di mercato rispetto all'incorporante. I due minusvalori interagiscono (coerentemente) tra di loro.

1.7 Primo bilancio successivo all'operazione di fusione

Nel primo bilancio d'esercizio successivo alla fusione, per ogni voce dell'attivo e del passivo i singoli conti delle società partecipanti alla fusione devono essere aggregati in un'unica voce di identico contenuto e devono essere applicati i principi di redazione e valutazione previsti dal Codice Civile in materia (questa aggregazione deve essere effettuata anche con riferimento al conto economico nell'ipotesi di retrodatazione degli effetti contabili dell'operazione).

Per ciò che riguarda i dati comparativi, si evidenzia che, nell'ipotesi di:

- fusione per incorporazione: devono essere indicati i dati dell'esercizio precedente (anteriore a quello di completamento del procedimento di fusione) relativamente alla società incorporante;
- fusione propria: non deve essere esposto nulla tenuto conto del fatto che la società risultante dalla fusione è una nuova società.

Si precisa, inoltre, che nel caso di fusione per incorporazione, al fine di consentire al lettore del bilancio una maggiore comprensione degli effetti contabili derivanti dall'operazione di fusione, deve essere predisposta una tabella, da allegare alla nota integrativa che, sia con riferimento allo stato patrimoniale sia con riferimento al conto economico, riporti in colonne affiancate:

- gli importi risultanti dal bilancio del precedente esercizio (dell'incorporante);
- gli importi iscritti per tutte le incorporate (cumulativamente se sono più di una) nel bilancio di apertura;
- gli importi dell'incorporata iscritti nel bilancio dell'esercizio, se determinabili senza eccessiva difficoltà.

Lo scopo della sopra citata tabella è quello di rendere conoscibile ai soci e agli altri portatori di interessi la composizione del patrimonio delle società incorporate preso in carico dall'incorporante.

1.8 Il bilancio di fusione e il bilancio consolidato

l'operazione di fusione per incorporazione può essere realizzata anche in presenza di un rapporto di partecipazione tra le società partecipanti all'operazione. In questa situazione la controllante può essersi trovata nella condizione di redigere il bilancio consolidato negli esercizi precedenti a quello in cui si realizzano gli effetti reali, contabili e reddituali della fusione stessa.

La regola generale, nella predisposizione del primo bilancio successivo alla fusione, è che esista coerenza nell'allocatione delle differenze di fusione alle singole voci di bilancio, e che pertanto, ove possibile, vengano mantenute le stesse imputazioni già effettuate nel bilancio consolidato (nel presupposto che le stesse siano effettuate secondo corretti principi contabili e che non si siano verificate situazioni che rendano necessarie rettifiche ai conti del bilancio consolidato).

Quanto sopra presuppone, da un lato, il rispetto della "continuità di valori" del bilancio consolidato e, dall'altro, che a livello di gruppo non si siano verificati mutamenti sotto il profilo sostanziale (ciò in quanto non è avvenuto uno scambio economico con terze economie).

In particolare, si segnala che, quanto precedentemente esposto può essere soggetto a delle eccezioni nei casi in cui non siano più valide le condizioni di allocazione iniziali, per esempio, quando la fusione venga effettuata a distanza di un lungo periodo di tempo dall'allocazione originaria. In questa ipotesi, infatti:

- se il maggior prezzo pagato era stato allocato alla voce fabbricati, i quali sono ancora esistenti ed il valore iscritto nel bilancio consolidato è sempre valido, non si potrà ignorare nel procedimento di fusione la voce fabbricati e quindi allocare l'eventuale maggior valore ad altra voce dell'attivo o ad avviamento;
- se il maggior prezzo pagato era stato allocato alla voce impianti, i quali, a seguito della riorganizzazione societaria ed operativa derivante dalla fusione, potrebbero aver subito una diminuzione di valore oltre al normale ammortamento, le condizioni originarie si sarebbero modificate e, quindi, potrebbe essere necessario rivedere quanto imputato nel bilancio consolidato, apportando delle rettifiche all'imputazione originaria.

In virtù di quanto sopra, è necessario considerare che:

- nel caso in cui il perimetro di consolidamento sia costituito da due sole società, la controllante A e la controllata B e, qualora si proceda ad una fusione per incorporazione di B in A: la differenza di fusione dovrebbe essere allocata sulla base dei valori correnti alla data di fusione rispettando – qualora non siano modificate le condizioni originarie – le iniziali allocazioni effettuate nel bilancio consolidato;
- nel caso in cui, invece, il perimetro di consolidamento sia composto da più società (ad esempio, la controllante A e le due controllate B e C) e la fusione avvenga solo tra due di queste (ad esempio la controllante A e la controllata B): troverà applicazione la regola generale sopra indicata in relazione alle società incorporate, mantenendo – ove possibile – le stesse allocazioni previste nel bilancio consolidato all'atto dell'originaria elisione della partecipazione in B da parte di A.

1.9 Esempi

Per chiarire le regole esposte, si riportano di seguito alcuni esempi proposti dal principio contabile OIC 4.

A) La fusione per incorporazione (senza legami partecipativi)

Si supponga che non esistano rapporti partecipativi tra le società A e B e che gli stati patrimoniali delle stesse siano i seguenti:

Situazioni patrimoniali di A e B prima della fusione			
Attività		Passività	
<u>Società A</u>			
Attività diverse	1.500	Passività diverse	1.200
		Capitale sociale (n. 200 azioni da 1 €)	200
Totale attivo	1.500	Riserve	100
		Totale passivo	1.500
<u>Società B</u>			
Attività diverse	1.000	Passività diverse	400
		Capitale sociale (n. 400 azioni da 1 €)	400
		Riserve	200
Totale attivo	1.000	Totale passivo	1.000

I valori economici delle due società sono i seguenti:

Società A: €. 1.000 Società B: € 2.000

Si supponga che la società B incorpori la società A.

La quota di partecipazione dei soci di A (società incorporata) al capitale sociale di B (società incorporante) è determinata secondo la seguente proporzione:

$$1.000 : (1.000 + 2.000) = 1 / 3$$

Pertanto il capitale sociale di B sarà aumentato di un importo tale da consentire l'attribuzione ai soci dell'incorporata di 1 / 3 del suo importo complessivo dopo la fusione ovvero 200 azioni per nominali complessivi 200 €.

Si determina così un avanzo da concambio di 100, pari alla differenza tra l'importo del patrimonio netto contabile dell'incorporata (300) e l'importo dell'aumento di capitale (200).

La situazione che si otterrà sarà la seguente:

	Società B	Società A	B + A
Attività diverse	1.000	1.500	2.500
TOTALE	1.000	1.500	2.500
Passività diverse	400	1.200	1.600
Capitale sociale	400 + 200		600
Riserve	200	-	200
Avanzo da concambio	-	-	100
TOTALE	1.000	1.500	2.500

L'avanzo da concambio è in genere assimilabile a una riserva di capitale ed è iscritto tra le riserve di patrimonio netto, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2504-bis del Codice Civile.

B) La fusione per incorporazione (fra società appartenenti allo stesso gruppo)

Si supponga che A possieda il 100% di B e che gli stati patrimoniali delle due società siano i seguenti:

Situazioni patrimoniali di A e B prima della fusione			
Attività		Passività	
Società A			
Attività diverse	240	Passività diverse	3.850
Partecipazione in B	4.000	Capitale sociale (n. 240 azioni da 1 €)	240
		Riserve	150
Totale attivo	4.240	Totale passivo	4.240
Società B			
Attività diverse	12.000	Passività diverse	7.000
		Capitale sociale (n. 4000 azioni da 1 €)	4.000
		Riserve	1.00
Totale attivo	12.000	0	
		Totale passivo	12.000

In questa ipotesi non vi è concambio e si determina un avanzo da annullamento della partecipazione nell'incorporata di 1.000 (4.000 – 5.000).

La situazione post- fusione sarà la seguente:

	Società B	Società A	A (A + B)
Attività diverse	240	12.000	12.240
Partecipazione in B	4.000		
TOTALE	4.240	12.000	12.240
Passività diverse	3.850	7.000	10.850
Capitale sociale	240	4.000	240
Riserve	150	1.000	150
Avanzo da annullamento	-	-	1.000
TOTALE	4.240	12.000	12.240

Check-list finale e presidi di controllo

Check-list (prima della data di efficacia)

- Definire e formalizzare: data efficacia giuridica, data efficacia contabile, eventuale retroattività reddituale (coerenza con rapporto di cambio).
- Chiudere riconciliazioni infragruppo: crediti/debiti, costi/ricavi, dividendi, finanziamenti, garanzie.
- Predisporre mastri e situazioni contabili alla data di riferimento; aggiornare stime (fondi, rimanenze, svalutazioni).
- Preparare prospetto differenze di fusione (annullamento/concambio) e dossier valori correnti per allocazione.
- Valutare effetti fiscali: imposte differite, riallineamenti, eventuali opzioni/adempimenti.
- Predisporre bozza bilancio di apertura e bozza tabella di raccordo per il primo bilancio post-fusione.

Check-list (dopo la data di efficacia)

- Eseguire scritture di presa in carico e consolidamento saldi; elidere partite reciproche per confusione.
- Rilevare/allocare differenze di fusione e imposte differite; verificare recuperabilità (impairment) se emergono indicatori.
- Redigere bilancio di apertura (interno) e predisporre nota esplicativa dei criteri adottati.
- Aggiornare procedure e controlli interni: mapping contabile, anagrafiche, cespiti, scadenziari, reporting gestionale.
- Predisporre informativa completa nel primo bilancio d'esercizio: criteri, comparativi, tabella di raccordo, spiegazione effetti.